

Referenza -101
Codice membro



- Si prega di compilare il modulo in modo completo e di rinviarlo via e-mail.
- Agenzie: Vi preghiamo di allegare una procura e una copia di un documento d'identità ufficiale dell'artista.
- Dopo la verifica da parte di SWISSPERFORM, riceverete un'e-mail con l'invito a firmare elettronicamente.

Contratto di gestione

per i produttori (mandanti)

di supporti audio (diritti acquisiti, cessione internazionale)

e / o contratto riguardante il diritto alla riscossione

dei compensi per i produttori di supporti audio

tra

SWISSPERFORM
Società per i diritti di protezione affini
Kasernenstrasse 23
8004 Zurigo

e

Cognome

Nome

Via, n° civico

Supplemento
all'indirizzo

NAP, luogo

Paese

I. Informazioni personali generali relative ai mandanti e/o alle persone aventi diritto alla riscossione

a) Dati personali o dell'azienda

Nazionalità / sede	
Data di nascita / costituzione	
Forma giuridica	
Telefono	
Cellulare	
E-mail	
Sito Internet	

b) Informazioni relative al rappresentante (se disponibile)

Cognome	Nome
titolo	Via, n° civico
Supplemento all'indirizzo	NAP
Luogo	Paese
Telefono	Cellulare
E-mail	Sito Internet

c) Registrazioni

Per notificare i vostri diritti alle registrazioni o per ricevere una compensazione basata sul fatturato, cliccate sul pulsante.

d) Membro delle seguenti società di gestione estere per i diritti di protezione affini

Denominazione della società	
Da quando	
Per quale paese/territorio	

II. Dati per la ripartizione dei compensi

a) Indirizzo per i pagamenti

Istituto finanziario

N° di conto

Intestato a*

N° IBAN*

Codice BIC / SWIFT**

* Campo obbligatorio ** Campo obbligatorio per un indirizzo di pagamento estero

b) Informazioni in caso di obbligo al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto*

Il membro è iscritto nel registro dell'Amministrazione federale delle contribuzioni con i seguenti dati:

Numero IVA

Denominazione

* Un obbligo d'imposta sul valore aggiunto può insorgere per le seguenti ragioni: per via di un fatturato annuo che non comporta l'esonero dall'assoggettamento fiscale (attualmente pari a CHF 100'000.-); in virtù della rinuncia all'esonero dall'assoggettamento fiscale; o per aver optato per la tassazione, ad es., della propria prestazione culturale.

Esempio

A. Disposizioni del contratto per i mandanti

1. Dichiarazione di cessione e obbligo di gestione

Per tutta la durata del presente contratto, il mandante incarica SWISSPERFORM della gestione fiduciaria dei diritti, rispettivamente dei diritti al compenso attuali e futuri che gli spettano in virtù della legge sul diritto d'autore (LDA) nella sua qualità di produttore/produttrice e che vengono gestiti da una società di gestione o in altro modo a livello collettivo.

Laddove fosse necessario per lo scopo, il mandante cede i seguenti diritti, rispettivamente i diritti al compenso a SWISSPERFORM e incarica SWISSPERFORM di gestirli in tutto il mondo secondo le disposizioni degli statuti, dei regolamenti e del presente contratto di gestione. SWISSPERFORM dichiara di accettare tale cessione.

- a) ritrasmissione simultanea e senza modifiche di opere diffuse (art. 22 combinato con l'art. 38 LDA);**
- b) ricezione pubblica di trasmissioni (art. 22 combinato con l'art. 38 LDA);**
- c) utilizzazione di supporti audio e audiovisivi disponibili in commercio ai sensi dell'art. 35 LDA;**
- d) locazione di supporti audio e audiovisivi (art. 13 combinato con l'art. 38 LDA);**
- e) produzione o importazione di supporti vergini e di altri mezzi di registrazione o di apparecchi atti alla registrazione (art. 20 cpv. 3 combinato con l'art. 38 LDA);**
- f) utilizzazione di registrazioni a fini didattici (utilizzo scolastico; art. 19 e art. 20 cpv. 2, combinati con l'art. 38 LDA);**
- g) utilizzazione delle registrazioni per informazione interna e documentazione in imprese (impiego aziendale; art. 19 e art. 20 cpv. 2, combinati con l'art. 38 della LDA);**
- h) far riprodurre registrazioni a terzi per il proprio uso privato, come anche la messa a disposizione da parte di terzi della possibilità di riproduzione e della capacità di memorizzazione per uso privato (art. 19 e art. 20 cpv. 2, combinati con l'art. 38 LDA);**
- i) utilizzazione delle opere d'archivio degli organismi di diffusione ai sensi dell'art. 22a combinato con l'art. 38 LDA;**
- j) mettere a disposizione registrazioni diffuse ai sensi dell'art. 22c combinato con l'art. 38 della LDA;**
- k) riproduzione ai fini di diffusione di supporti audio e audiovisivi disponibili in commercio (art. 24b combinato con l'art. 38 LDA);**
- l) riproduzione di registrazioni pubbliche in una forma accessibile alle persone disabili (art. 24c combinato con l'art. 38 LDA);**
- m) i diritti, rispettivamente i diritti al compenso per tutte le ulteriori utilizzazioni, per cui la legge prevede attualmente, ma anche per il futuro, una gestione collettiva obbligatoria.**

2. Possibile limitazione territoriale

Il mandante **può limitare** la cessione dei diritti, rispettivamente del diritto ad un compenso, optando per **una** delle tre varianti riportate qui di seguito. Una limitazione di questo tipo significa che SWISSPERFORM non è tenuta, né è autorizzata a gestire i diritti, rispettivamente il diritto ad un compenso del mandante tramite le società sorelle nei paesi esclusi. Quindi il mandante, in riferimento a tali paesi esclusi, **non ha nemmeno diritto a indennità maggiorate**, che potrebbero realizzarsi sul modello dei cosiddetti contratti di non scambio con società sorelle straniere per la remunerazione delle utilizzazione all'estero.

Si prega di contrassegnare **una** delle due varianti.)

Il mandante **non effettua alcuna limitazione territoriale.**

Il mandante **effettua una limitazione territoriale** sulla base di una delle tre varianti seguenti:

Variante 1: «globale minus»

Il mandante **esclude i seguenti paesi** dalla cessione dei suoi diritti, rispettivamente del diritto ad un compenso:

Variante 2: «regionale plus»

Il mandante **limita** la cessione dei suoi diritti, rispettivamente del diritto ad un compenso **alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein, oltre che ai seguenti paesi:**

Variante 3: «regionale»

Il mandante limita la cessione dei suoi diritti, rispettivamente del diritto ad un compenso **alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.**

B. Disposizioni del contratto per le persone aventi diritto alla riscossione

1. Diritto di riscossione valido

Il sottoscritto dichiara di essere **titolare dei diritti** sulle registrazioni notificate e di **poter** quindi **riscuotere i compensi** di SWISSPERFORM.

2. Impegno

La persona avente diritto alla riscossione dichiara di essere titolare dei diritti sulle registrazioni da essa rivendicate e di poter quindi anche riscuotere i compensi di SWISSPERFORM. Assicura inoltre di dichiarare il suo diritto solo per le registrazioni protette (tenuto conto del periodo di protezione non ancora scaduto ai sensi dell'art. 39 LDA e della riserva di reciprocità in base all'art. 35 cpv. 4 LDA).

3. Manleva

La persona avente diritto alla riscossione esonera e manleva SWISSPERFORM da qualsiasi rivendicazione da parte di terzi in relazione ai diritti del produttore per quanto riguarda determinate registrazioni.

C. Disposizioni del contratto per i mandanti e / o le persone aventi diritto alla riscossione

1. Condizioni generali di gestione

Per i particolari e i diritti e i doveri reciproci dipendenti dal presente contratto fanno stato le **Condizioni generali di gestione** allegate, che costituiscono **parte integrante** del presente contratto.

Il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione, apponendo la sua firma, conferma di aver **letto** e **compreso** le Condizioni generali di gestione allegate e di **accettarle**.

2. Modifica delle Condizioni generali di gestione

Le Condizioni generali di gestione possono essere **modificate** in qualsiasi momento da SWISSPERFORM. Per essere valide, le modifiche devono essere decise sia dal comitato direttivo di SWISSPERFORM che dai rispettivi gruppi di esperti interessati. SWISSPERFORM farà pervenire al mandante e/o alla persona avente diritto alla riscossione le Condizioni generali di gestione modificate per posta o in forma elettronica almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore. Qualora il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione **non approvasse** le modifiche, avrà il diritto di **disdire** il presente contratto **entro 30 giorni dalla notifica** delle Condizioni generali di gestione modificate per l'ultimo giorno prima della loro entrata in vigore. Qualora il mandante e/o la persona avente diritto alla riscossione non si avvallesse del diritto di disdetta, le modifiche delle Condizioni generali di gestione varranno come **accettate** dal mandante e/o dalla persona avente diritto alla riscossione e saranno **vincolanti** a decorrere dalla data della loro entrata in vigore per entrambe le parti contrattuali.

3. Diritto applicabile e foro competente

Al presente contratto si applica esclusivamente il **diritto** materiale **svizzero**.

Se il membro ha il proprio domicilio, rispettivamente la propria sede all'estero, **Zurigo** costituisce il luogo di adempimento determinante e il **foro competente** esclusivo per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto. Altrimenti vale la competenza prevista dalla legge.

- Agenzie: Vi preghiamo di allegare una procura e una copia di un documento d'identità ufficiale dell'artista. Al momento non è necessario firmare il contratto.
- Dopo la verifica da parte di SWISSPERFORM, riceverete un'e-mail con l'invito a firmare elettronicamente.